



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SARLUX SRL
Refining & Power
Impianti Nord - Stabilimento di Sarroch (CA)
aia.sarlux@pec.gruppasaras.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA DOMANDA DI MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA ALLA RAFFINERIA SARLUX DI SARROCH – PROCEDIMENTO ID 87/9718.

Si trasmette in allegato copia del parere istruttorio conclusivo, reso dalla commissione AIA-IPPC con nota del 05/02/2019, prot. n. CIPPC/203.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con DEC-MIN-0000263 del 11/10/2017 *per la proroga di 12 mesi della data di installazione del sistema di recupero vapori (VRU) presso un terminale marittimo Impianti SUD.*

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All.: prot. CIPPC n. 203 del 05/02/2019

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0086
Data stesura: 21/02/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 21/02/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampare se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050 - e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 21/02/2019 alle ore 17:19



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla domanda di modifica dell'AIA rilasciata alla Raffineria SARLUX di Sarroch - Procedimento ID 87/9718.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. PIC

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: commissione AIA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2019-0028

Data stesura: 04/02/2019



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto DEC-MIN-0000263 del 11/10/2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale N. 258 del 04/11/2017) e ss.mm.ii. – Rif. nota DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC 1358/2018 del 20/11/2018 (Procedimento Istruttorio ID 9718)

Gestore	Sarlux S.r.l.
Località	Sarroch (CA)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni – Referente
	Dott. Chim. Paolo Ceci
	Dott. Ing. Marco Antonio Di Giovanni
	Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna
	Dott. Nicola Carboni – Città Metropolitana di Cagliari
	Avv. Salvatore Mattana – Comune di Sarroch



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	6
2.1. <i>Atti presupposti.....</i>	<i>6</i>
2.2. <i>Atti normativi.....</i>	<i>7</i>
2.3. <i>Atti e attività istruttorie</i>	<i>11</i>
3. DATI DEL'IMPIANTO.....	12
4. ISTANZA DI MODIFICA.....	13
4.1. <i>Premessa.....</i>	<i>13</i>
4.3. <i>Effetti ambientali.....</i>	<i>14</i>
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.....	14
6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	15



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Sardegna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	Sarlux s.r.l., installazione IPPC sita in comune di Sarroch (CA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

Relazione di riferimento	di	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	di	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	i	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	---

2. INTRODUZIONE

Sarlux s.r.l. Refining & Power, con nota prot. n. 445 del 12/11/2018, acquisita con prot. DVA - 0025485 del 13/11/2018, ha presentato istanza per modifica non sostanziale dell'AIA n. 263/2017 relativamente alla "Proroga di 12 mesi della data di installazione del Sistema di Recupero Vapori (VRU) presso il terminale marittimo Impianti SUD. Pontili P1, P2, P3 e P4".

2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM a SARLUX s.r.l. con D.M. n. 263 del 11/10/2017;
vista	la pubblicazione del suddetto D.M. n. 263 del 11/10/2017 sulla G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n. 258 del 04/11/2017;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007;</i>



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 0001371 del 22/11/2018, che incarica per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse alla domanda di modifica dell'AIA rilasciata alla Società Sarlux s.r.l., sito di Sarroch (CA), procedimento ID 87/9719, il Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Marco Mazzoni (Referente)– Dott. Paolo Ceci (componente)– Ing. Marco Antonio Di Giovanni (componente);
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna– Dott. Nicola Carboni – Città Metropolitana di Cagliari– Avv. Salvatore Mattana – Comune di Sarroch;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC è stato designato, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, il funzionario e collaboratore dell'ISPRA Dr. Bruno Panico;

2.2. Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

	<p>conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,</p> <ul style="list-style-type: none">• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>"i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti"</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>"L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in</i></p>



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

	<i>termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la</i></p>



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

	<p><i>contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></p>
vista	<p><i>la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i></p>
visto	<p><i>la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato”;</i></p>
visto	<p><i>la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, “Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti”;</i></p>
visto	<p><i>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;</i>



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

	pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, <ul style="list-style-type: none">• il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 <i>“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”</i>, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;
visto	l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che <i>“le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”</i> .

2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	l'istanza presentata da Sarlux s.r.l. Refining & Power, con nota prot. n. 445 del 12/11/2018, acquisita con prot. DVA - 0025485 del 13/11/2018, per modifica non sostanziale dell'AIA n. 263/2017 relativamente alla <i>“Proroga di 12 mesi della data di installazione del Sistema di Recupero Vapori (VRU) presso il terminale marittimo Impianti SUD. Pontili P1, P2, P3 e P4”</i> ;
vista	la lettera di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot. DVA- 0026136 del 20/11/2018;
vista	la comunicazione della Soc. Sarlux s.r.l. prot. n. 386 del 23/07/2018, acquisita con prot. DVA/0017092 del 23/07/2018;
vista	la nota prot. DVA/0023606 del 22/10/2018;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti istruttori con N. di Prot. CIPPC 1431/2018 del 03/12/2018
vista	la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 19/12/2018 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC 41 del 10/01/2019 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

3. DATI DEL'IMPIANTO

Denominazione impianto	SARLUX S.r.l.
Indirizzo	Strada Statale Sulcitana 195 km 19 – 09018 Sarroch (CA)
Sede Legale	Strada Statale Sulcitana 195 km 19 – 09018 Sarroch (CA)
Tipo impianto	Impianto esistente
Codice attività IPPC	<i>Attività 1 (Raffineria) (**) :</i> Raffinerie di petrolio e di gas - Codice IPPC: 1.2 Impianto di combustione con potenza calorifica >50 MWt – Codice IPPC: 1.1 <i>Classificazione NACE:</i> Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio – Codice: 19.20 <i>Produzione di energia elettrica – Codice:</i> 35.11 <i>Classificazione NOSE-P:</i> Trasformazione dei prodotti petroliferi (Produzione combustibili) - Codice: 105.08 Processi di combustione >300 MW – Codice: 101.01 <i>Attività 2 (I.G.C.C. – Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato) (*) :</i> Impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW - Codice IPPC: 1.1 <i>Classificazione NACE :</i> Produzione di energia elettrica – Codice: 35.11 <i>Classificazione NOSE-P :</i> Combustione nelle Turbine a Gas - Codice: 101.04 <i>Attività 3 (Sarlux Impianti Nord – ex Versalis S.p.A.)</i> Impianto chimico per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base – Codice IPPC: 4.1 <i>Classificazione NACE :</i> Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici – Codice: 20.14; <i>Classificazione NOSE-P:</i> Impianti Chimici – Codice: 105.09
Numero di addetti	1154 (Raffineria, IGCC e Impianti Nord)
Gestore Impianto	Ing. Settimio Carlo Guarrata - Tel. 070.9091.933 e-mail: carlo.guarrata@saras.it
Referente IPPC	Giuseppe Valentino - Tel. 070.90911 – 346.535.2884 e-mail: giuseppe.valentino@saras.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Installazione ricadente in area SIN	Sì. SIN del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, di cui al D.M. n.468 del 18 settembre 2001
Sistema di gestione ambientale	<ul style="list-style-type: none">• EMAS (scadenza 27 giugno 2019) per Raffineria + IGCC;• UNI EN ISO 14001:2004 (scadenza 14 settembre 2018) per Raffineria – Produzione e vendita energia elettrica – Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

4. ISTANZA DI MODIFICA

4.1. Premessa

Con nota del 19/12/2017 Sarlux s.r.l. ha presentato al MATTM istanza di VIA relativamente alle attività di rinforzo strutturale del Terminale Marittimo, mediante la costruzione di una nuova palificata e l'ampliamento delle piattaforme esistenti, anche al fine dell'installazione del Sistema di Recupero Vapori (VRU).

In data 19/10/2018 prot. n. 2842 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS ha espresso parere positivo al progetto di "Adeguamento Tecnologico del Terminale Marittimo Impianti Sud", che comprende l'installazione del nuovo impianto VRU.

Con nota prot. n. 386 del 23.07.2018, acquisita con prot. DVA/0017092 del 23/07/2018, Sarlux s.r.l. ha evidenziato le problematiche che attualmente non consentono la realizzazione del Sistema di Recupero Vapori (VRU) entro il termine fissato dall'AIA (ottobre 2018). In particolare il Gestore ha rappresentato la sopravvenuta necessità, dovuta all'aggravamento degli eventi meteo-marini estremi, di rafforzamento e ripristino delle strutture dello stesso Terminale Marittimo e di ampliamento delle piattaforme esistenti.

Con nota prot. DVA/0023606 del 22/10/2018, di riscontro alla suddetta comunicazione, il MATTM ha invitato il Gestore, alla luce delle problematiche evidenziate, a presentare apposita istanza di modifica dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D. Lgs. n. 152/06, dal momento che la richiesta formulata comporta una modifica del decreto autorizzativo di AIA.

4.2. Richiesta di modifica

SARLUX s.r.l., con istanza presentata con nota prot. n. 445 del 12/11/2018, acquisita con prot. DVA/0025485 del 13/11/2018, ha richiesto la modifica dell'AIA n. 263/2017 relativamente alla "Proroga di 12 mesi della data di installazione del Sistema di Recupero Vapori (VRU) presso il terminale marittimo Impianti SUD. Pontili P1, P2, P3 e P4".

Nella suddetta istanza il Gestore ha posto in evidenza:

- l'unicità dell'installazione della VRU, che ha reso necessarie delle progettazioni particolari che hanno richiesto più tempo del previsto;
- le attività sul campo finora attuate, che hanno dovuto tenere conto delle condizioni meteo marine, le quali hanno determinato un allungamento dei tempi inizialmente programmati.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

4.3. Effetti ambientali

La proroga richiesta di 12 mesi per l'installazione del Sistema di Recupero Vapori (VRU) ha un impatto significativo sul quadro emissivo.

A tal fine si richiamano le prescrizioni n. 25 c) e 26 del PIC allegato all' AIA D.M. n. 263/2017:

25. Al fine di prevenire episodi immissivi significativi di COV in atmosfera ed in particolare di benzene, il Gestore deve:

c) evitare o ridurre le emissioni durante le operazioni di carico e scarico di composti di idrocarburi liquidi volatili, utilizzando una delle tecniche (o una loro combinazione, per ottenere una efficienza di recupero pari almeno al 95%), tra quelle riportate alla BAT 52 di cui alla Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014;

26. Al termine della realizzazione del progetto di "Recupero vapori pontile" (ottobre 2018), il Gestore deve installare un idoneo camino dedicato alla verifica dei seguenti livelli di emissione in atmosfera di NMCOV e Benzene (Tabella 16/BAT 52 di cui alla Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014):

Parametro	Concentrazione (media oraria)
NMCOV	10 g/Nm ³
Benzene	< 1 mg/Nm ³

Prima di dare attivazione al nuovo punto di emissione il Gestore deve comunicare all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo la messa in esercizio e le caratteristiche del nuovo camino.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse nella Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC 1431/2018 del 03/12/2018, ritiene che la proposta di modifica richiesta dal Gestore sia tecnicamente motivata, sostanziale e accoglibile con le seguenti prescrizioni:

- 1) il Gestore dovrà installare il Sistema Recupero Vapori (VRU) presso il terminale marittimo Impianti SUD – Pontili P1, P2, P3 e P4, entro il 31 ottobre 2019;
- 2) il Gestore, nelle more dell'installazione del Sistema di Recupero Vapori (VRU), al fine di evitare o ridurre le emissioni in atmosfera durante le operazioni di carico e scarico dei composti di idrocarburi liquidi volatili presso il Terminale Marittimo, dovrà mantenere ed attuare specifiche misure tecniche. Pertanto, entro 30 gg dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà inviare all'Autorità Competente apposita documentazione attestante le misure già attuate e quelle previste;



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

- 3) il Gestore dovrà effettuare, entro un anno dall'installazione del Sistema di Recupero Vapori (VRU), il monitoraggio del clima acustico dell'area interessata e ne comunicherà l'esito all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto DEC-MIN-0000263 del 11/10/2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale N. 258 del 04/11/2017 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il PMC allegato al decreto AIA D.M. 263 del 11/10/2017 non dovrà essere aggiornato a seguito dell'approvazione del Parere Istruttorio da parte della Commissione IPPC.

